

Sicurezza sul lavoro: ora c'è obbligo formativo anche per il datore di lavoro.

La legge 215 del 17 dicembre 2021, ha introdotto l'obbligo di formazione anche per il datore di lavoro.

Si tratta di una novità rilevante: fino ad oggi la competenza del datore di lavoro era presunta per legge.

Oggi, sempre più spesso, il titolare dell'azienda si occupa degli aspetti più squisitamente economici-finanziari ed ha una conoscenza del processo produttivo minima, se non nulla comunque, non sufficientemente approfondito per consentire la valutazione esaustiva dei rischi connessi.

Il nuovo meccanismo incide direttamente sulla struttura aziendale, modificando l'art. 37, commi 7 e 7 bis, del D. Lgs 81/2008: *(7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.*

*7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.)*

La violazione di quest'obbligo, che grava sul datore di lavoro, è punita dall'articolo 55 con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

Ma l'aspetto più importante, consiste nella considerazione che tale nuova norma si inserisce in un meccanismo di valutazione della colpa c.d. specifica, che potrebbe stravolgere la giurisprudenza vigente in relazione alla violazione dei principi di base, che stanno a fondamento della affermazione di responsabilità penale in capo al datore di lavoro.